



Associazione Modifica81

Sicurezza, tutela della salute e prevenzione dei rischi nelle scuole

C.F.: 93033860656 – Sede legale: via Cavour n° 100 – 84073 – Sapri (Sa)

e-mail: [segreteria@modifica81.it](mailto:segreteria@modifica81.it) – sito web: [www.modifica81.it](http://www.modifica81.it)

OSSERVAZIONI alla PROPOSTA di LEGGE di modifica del D. Lgs. 81/08  
presentata dall'On. Virginia Villani  
Commissione Cultura ed Istruzione – data chiusura discussione 15 marzo

*A cura del Gruppo Studi "Modifica81"*

Il testo presentato dall'On. V. Villani quale Titolo XII-bis - "Disposizioni in materia di istituzioni scolastiche ed educative" ha l'ambizione di definire disposizioni per il comparto scuola e "*disciplinare la figura del dirigente scolastico e del proprietario degli immobili scolastici*" nell'ambito degli oneri connessi alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nella relazione di sintesi che precede la proposta si avverte – e concordiamo - che "*ad oggi intorno alla figura del dirigente scolastico persistono gravi incongruenze normative*"

Si conferma anche – e ancora concordiamo - l'urgenza di colmare i vuoti legislativi registrati e la mancata emanazione dei decreti attuativi ("*... da emanare entro cinquantacinque mesi, ai sensi dell'art.17, comma 2 della Legge 23 agosto 1988, n° 400*") in favore di quei comparti che presentino "*effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative (art. 3 – Campo di applicazione).*"

Il "Gruppo-Studi" di Modifica81 ravvisa nella **definizione di competenze/obblighi dei soggetti** individuati nel Titolo I il reale "*vulnus*" da chiarire in modo univoco, particolarmente in ordine al soggetto titolare del rapporto di lavoro (nella scuola il D.S. rappresenta un datore di lavoro atipico: in assenza di autonomi poteri gestionali e di spesa ma con attribuzione di responsabilità relative ad adempimenti onerosi). Nel presente articolo **M81** esprime osservazioni limitatamente ad alcune delle articolazioni della parziale proposta di modifica di legge a cura dell'on. Villani.

Tra le criticità del D.Lgs. 81/08 la proposta Villani affronta la difficoltà di rapporto tra il D.S./Datore di lavoro e l'Ente "cosiddetto" proprietario (ché spesso è locatario) dell'immobile.



## Associazione Modifica81

Sicurezza, tutela della salute e prevenzione dei rischi nelle scuole

C.F.: 93033860656 – Sede legale: via Cavour n° 100 – 84073 – Sapri (Sa)

e-mail: [segreteria@modifica81.it](mailto:segreteria@modifica81.it) – sito web: [www.modifica81.it](http://www.modifica81.it)

Registriamo il tentativo di modificare - nel suo "corpus" - un "Testo Unico", incardinando al suo interno "disposizioni" ovvero "indicazioni" per l'attuazione/applicazione della Norma relative ad uno specifico comparto; tale impostazione ingenera una sovrapposizione dei piani dell'articolazione logica, determinando confusione interpretativa.

È evidente, nella proposta Villani, la presenza di concetti previsti e già ampiamente espressi nella Norma da modificare.

Ad esempio:

l'art. 18 al comma 3 aveva già chiarito quanto ribadito nel 303-bis; così pure il 303-ter ripete quanto già espresso nell'art.43, c.1, l.d), ove si tratta, in sostanza, di prassi di salvaguardia della incolumità delle persone, mediante sospensione di pubblico servizio, già prevista nell'81 in caso di pericolo grave ed immediato.

Il comma 2 dell'art. 303-quater ricalca l'art. 18, c.1, l.b) e l'art. 43, c.1, l.b); il comma 4 introduce dettagli circa prassi di consorzio in rete per utilizzo di servizi comuni già ampiamente previsti nel DPR 275/99 – Regolamento dell'Autonomia scolastica;

il c.5 è una ripetizione dell'art. 18, c.3

Il punto 3 dell'art. 303-quinquies, relativo al Servizio di Prevenzione e Protezione, entra nel dettaglio operativo ma nulla aggiunge sull'obbligo contrattuale di assunzione dell'incarico, piuttosto definisce parametri che possono essere diversi in riferimento alle situazioni logistiche delle scuole; in ogni caso, la previsione di non meno di tre addetti per plesso risulta poco realistica nonché limitativa dell'autonomia della singola scuola.

Per quanto riguarda l'art. 303-quater riteniamo che l'effettuazione di una verifica a cura dell'Ufficio tecnico dell'Ente proprietario - in assenza di contraddittorio (presenza del DS o suo delegato) - potrebbe produrre una "falsazione" della verifica medesima (tendenza a minimizzare); sarebbe invece opportuna una verifica tecnico/documentale effettuata da apposita commissione, costituita da tutti i soggetti che ricoprono posizioni di garanzia giuridica; occorrerebbe definire anche tempi tecnici per eventuale sanatoria.



## Associazione Modifica81

Sicurezza, tutela della salute e prevenzione dei rischi nelle scuole

C.F.: 93033860656 – Sede legale: via Cavour n° 100 – 84073 – Sapri (Sa)

e-mail: [segreteria@modifica81.it](mailto:segreteria@modifica81.it) – sito web: [www.modifica81.it](http://www.modifica81.it)

Si osserva, inoltre, che l'elenco alle competenze d'obbligo a carico dell'Ente locale, oltre alla verifica dell'*agibilità* e della più generica *fruibilità*, non contempla la ***vulnerabilità strutturale, da inquinamento ambientale e sismico, protezioni antincendio***: condizioni previste dal DM 12/05/16 (in effetti nella relazione, che dall'Ente locale dovrebbe essere formalmente trasmessa al Dirigente della scuola, i dati dettati dalla norma dovrebbero essere già tutti presenti).

In ordine a quel "*certificando il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle norme di cui al presente decreto*" è necessario chiarire se si intenda che vengano trasmesse, in allegato alla relazione, le **documentazioni che certificano il rispetto delle condizioni di sicurezza** ovvero se debba intendersi che l'Ente locale debba affermare con certezza l'avvio regolare dell'attività didattica (rileviamo, a tal proposito, che l'avvio dell'anno scolastico non è di competenza dell'Ente proprietario). A meno che, ma non è chiaro, si intenda che **l'Ente, nel certificare l'avvio regolare delle attività didattiche attesti la formale assunzione di responsabilità** per ogni rischio e pericolo collegabili ai requisiti di sicurezza.

La proposta Villani continua, in sostanza, ad addebitare al Dirigente della scuola oneri/comportamenti amministrativi e di vigilanza piuttosto che attribuirli esclusivamente agli EE.LL. o al MIUR, che ne hanno obbligo storico da 22 anni: statuito dalla L. 23 del 1996 sull'edilizia scolastica.

Ci pare, ancora, interessante esaminare l'art. 303-sexies: non è chiaro come la singola autonomia scolastica dovrebbe far fronte alle spese in materia di sicurezza né si riesce a determinare il valore/entità del "congruo compenso" per il RSPP. Impegnare il FIS e/o il BONUS, compensi accessori per prestazioni aggiuntive eccedenti l'orario di servizio, appare in contrasto con l'individuazione dei soggetti attuatori della norma sulla sicurezza, stante il "dovere" di collaborazione del lavoratore con il Datore di lavoro in materia di sicurezza (ai sensi del D.Lgs.81/08); pertanto non può tale obbligo confondersi con la "volontà" di assumere incarichi aggiuntivi.



## Associazione Modifica81

Sicurezza, tutela della salute e prevenzione dei rischi nelle scuole

C.F.: 93033860656 – Sede legale: via Cavour n° 100 – 84073 – Sapri (Sa)

e-mail: [segreteria@modifica81.it](mailto:segreteria@modifica81.it) – sito web: [www.modifica81.it](http://www.modifica81.it)

L'art. 303-septies, che a prima vista pare profilare modalità deterrenti comportamenti elusivi mediante previsione di sanzioni per il proprietario inadempiente, non chiarisce a chi spettino i compiti di controllo né la competenza a comminare sanzioni.

Alcune constatazioni sono evidenti: la proposta Villani

- **non affronta in maniera organica le molte criticità dell'81;**
- **stabilisce ulteriori gravami non solo per il DS ma per tutti i soggetti professionali della scuola;**
- **prevede un incomprensibile aggravio del regime sanzionatorio.**